FONTI DEL DIRITTO



« ubi societas ibi ius»

DIRITTO



INSIEME DI REGOLE



regola di condotta volta a disciplinare la vita organizzata.



ordinamento giuridico



insieme ordinato e coerente di norme giuridiche che regolano la vita di una comunità

Norma giuridica: caratteristiche

generalità: la norma non è dettata per singoli individui ma per un numero potenzialmente indeterminato di soggetti, ossia tutti coloro che si trovano nella situazione ivi richiamata;

astrattezza: la fattispecie descritta dalla norma è del tutto ipotetica

coattività o coercibilità: in caso di inosservanza della norma è prevista una sanzione o comunque la possibilità di attuarla in modo coattivo

positività: la norma è posta o riconosciuta dallo Stato o da altra autorità legittimata ad operare in tal senso

relatività: la produzione normativa di uno Stato è relativa, sia nel tempo che nello spazio, in quanto varia nel corso degli anni ma anche da Nazione a Nazione, influenzata da fattori economici, politici, religiosi e socio-culturali.

FONTI



insieme di atti e fatti idonei a modificare o innovare l'ordinamento giuridico

Fonti di produzione




indicano da chi e come devono essere prodotte le fonti normative, ossia i soggetti atti a produrle e le modalità di adozione.

- Fonti primarie: normative la cui disciplina è direttamente legata alla Costituzione;
- Fonti secondarie: normative la cui disciplina non è direttamente regolamentata dalla Costituzione, bensì dalle fonti primarie.

Fonti di cognizione



strumenti che permettono la conoscenza delle fonti di produzione.



Contrasto tra fonti

CRITERI

GERARCHICO



in caso di contrasto **tra fonti coeve di grado gerarchico diverso**, assicurando la prevalenza di quella di livello superiore.

CRONOLOGICO



COMPETENZA



si applica in caso di contrasto tra **norme giuridiche di pari grado gerarchico**, adottate in momenti diversi, dando prevalenza alla norma più recente rispetto a quella precedente con essa incompatibile.

qualora l'ordinamento **riservi** ad una fonte la **competenza** a regolare una determinata materia, questa stessa fonte prevale su ogni altra, a prescindere dal grado gerarchico di appartenenza.

RAPPORTI TRA FONTI. DURATA

Una norma acquista efficacia, normalmente, 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale: il periodo che intercorre tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore è denominato vacatio legis.
Il termine dei 15 giorni non è tassativo




Abrogazione



Una norma prodotta da una fonte può essere abrogata a opera delle future manifestazioni della stessa fonte. Fanno eccezione le norme poste da poteri normativi conclusi e non rinnovabili, ossia, per il nostro ordinamento, la forma repubblicana, derivante dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e la Costituzione nel suo complesso, derivante dal potere costituente.

La norma non dispone che per l'avvenire (art. 11 delle preleggi). Questo principio, non essendo costituzionalizzato è quindi derogabile da parte del legislatore ordinario



Irretroattività



Il 2 giugno del 1946 un referendum istituzionale sancì la fine della monarchia e la nascita della Repubblica; in contemporanea vennero eletti i delegati a un'Assemblea Costituente, col compito di redigere una nuova Costituzione.

> Il 25 giugno 1946 cominciarono ufficialmente i lavori dell'Assemblea Costituente

Il 1º luglio Enrico De Nicola venne nominato primo Presidente della Repubblica Italiana.

LA REPUBBLICA PARLAMENTARE

La nuova Costituzione, approvata il 22 dicembre 1947, entrò in vigore il 1º gennaio 1948

Il timore di un ritorno al passato suggerì l'elaborazione di un complesso sistema statale basato sul ruolo cruciale assegnato al parlamento e sulla creazione di diverse istituzioni di garanzia (Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, CSM)

La legge elettorale, frutto di un compromesso tra i principali partiti, si concretizzò in un sistema proporzionale.

> Nel 1948 le elezioni assegnarono un ampio successo elettorale alla coalizione della DC, portando il suo leader De Gasperi alla Presidenza del Consiglio

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la Posta

Anno 880 - Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 dicembre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENG I PESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IA MINISTERO DI GRAZIA E CUBSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGOJ - TELEF, SD-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA CIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF, SD-133 641-737 636-144

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



democratica

Principi fondamentali (artt. 1-12) Titolo I – Rapporti civili Parte I : Diritti e Titolo II – Rapporti etico-sociali doveri dei cittadini (artt. 13-54) Titolo III - Rapporti economici Titolo IV – Rapporti politici COSTITUZIONE Titolo I - Parlamento ITALIANA Titolo II - Presidente della Repubblica Parte II: Titolo III - Governo Ordinamento della Repubblica Titolo IV - Magistratura (artt. 55-139) Titolo V - Regioni/Province/Comuni Titolo VI - Garanzie costituzionali Disposizioni transitorie e finali (articoli 18)

LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE

Procedimento aggravato

1^aaggravante = Discussione e approvazione



procedimento ordinario ma doppia lettura a distanza di almeno 3 mesi

2ªaggravante= nella seconda votazione maggioranza di 2/3

Con la sola maggioranza assoluta entro 3 mesi richiesta di referendum da 1/5 della camera, da 500.000 elettori, da 5 consigli regionali.

No = stop Si =

promulgazione

Se nessuno chiede il referendum, si approva con maggioranza assoluta



promulgazione